

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N. 61

## ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, n. 297 e n. 298, in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri nonché del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri**

*(Parere ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 marzo 2000, n. 78)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 28 novembre 2001*

---

---

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: "DISPOSIZIONI  
INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 5 OTTOBRE  
2000, N. 297 E N. 298 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI  
RIORDINO DELL'ARMA DEI CARABINIERI NONCHE' DEL RECLUTAMENTO,  
DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEI  
CARABINIERI"**

---

---

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 7, comma 4;

VISTO l'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 297;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 298;

VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

---

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

SENTITE le Rappresentanze del personale;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

SULLA PROPOSTA del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'interno

**EMANA**  
il seguente decreto

### Art. 1

#### (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, dopo le parole *“alla rilevanza dell'impegno operativo, da”* sono inserite le seguenti: *“maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza luogotenente”*.

### Art. 2

#### (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297)

1. All'articolo 16, comma 2, lettera b), n. 4), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, la parola *“artistico”* è sostituita dalla seguente: *“culturale”*.

### Art. 3

#### (Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, il comma 2 è sostituito dal seguente:

**“2. I rimanenti ufficiali hanno le attribuzioni e gli incarichi determinati dal Comandante generale, secondo le norme vigenti. Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione d'impiego e in relazione alle specifiche qualificazioni cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:**

a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità ordinarie poste alle loro dipendenze;

b) provvedono alla gestione ed all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di assicurare la funzionalità per il conseguimento degli obiettivi istituzionali;

c) **assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito del Comando generale, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinarie rette da Generale o Colonnello, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio, e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento;**

~~d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;~~

e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico;

**e-bis) se maggiori o tenenti colonnelli svolgono, altresì, le funzioni e gli incarichi individuati con determinazione del Comandante generale, sulla base delle linee guida determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.**

#### **Art. 4**

**(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)**

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia è determinata annualmente con la legge di bilancio".

#### **Art. 5**

**(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)**

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

"L'anzianità di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza è utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'articolo 43, commi 22 e 23, e dall'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2".

#### **Art. 6**

**(Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)**

1. All'articolo 31, comma 12, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo le parole "alla tabella allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117" sono inserite le seguenti: "sostituendo alle parole <<di gruppo>> le parole <<di reparto

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---